

Doppie imposizioni: convenzioni con l'Italia al 30 giugno 2009

rubrica a cura di **Piergiorgio Valente** (*)
Valente Associati, Studio Legale Tributario Geb Partners

Alla data del **30 giugno 2009**, il *network* italiano dei trattati per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale si è significativamente ampliato, a seguito:

- della firma del protocollo di modifica con Malta (13 marzo 2009);
- della firma del protocollo di modifica del trattato con Cipro (4 giugno 2009);
- della firma del trattato con Libia (10 giugno 2009);
- della firma del protocollo di modifica del trattato con Federazione Russa (13 giugno 2009);
- della ratifica del trattato con Stati Uniti d'America (legge 3 marzo 2009, n. 20);
- della ratifica del trattato con Belarus (legge 29 maggio 2009, n. 74);
- della ratifica del trattato con Croazia (legge 29 maggio 2009, n. 75);
- della ratifica del trattato con Slovenia (legge 29 maggio 2009, n. 76).

Al 30 giugno 2009, pertanto, il *network* italiano risulta composto da:

- **80** trattati in vigore;
- **6** ratificati;
- **18** firmati (di cui 6 protocolli di modifica);
- **7** parafati (di cui 2 protocolli di modifica).

Le seguenti tavole riportano la **situazione aggiornata** a tale data dei trattati (1):

- parafati dal nostro paese (**tavola 1**);
- firmati ma non ancora ratificati (**tavola 2**);
- ratificati ma non ancora in vigore (**tavola 3**).

Note:

(*) Hanno collaborato Salvatore Mattia e Caterina Alagna.

(1) I testi ufficiali delle convenzioni ratificate sono a disposizione sul sito Internet di *Commercio internazionale* (www.ipsoa.it/commerciointernazionale). Per un ulteriore approfondimento sul tema, cfr., dello stesso autore, *Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni*, Milano, Ipsoa, 2008.

Tavola 1 - Trattati parafati

Trattato Italia/	Parafatura (1)	Trattato Italia/	Parafatura (1)
Austria	Roma, 10.02.2004	Messico (prot. di modifica)	Parigi, 21.06.2006
Giamaica	Roma, 30.05.1997	Regno Unito (prot. di modifica)	Roma, 12.09.2002
Irlanda (EIRE)	Roma, 18.05.1990	Trinidad & Tobago	Port of Spain, 19.10.1984
Liberia	Roma, 22.03.1984		

(1) Con la parafatura i negoziatori di accordi internazionali appongono una sigla (paràfa) in calce ad un testo non ancora redatto nella forma ufficiale.

Tavola 2 - Trattati firmati ma non ratificati

Tratt. Italia/	Parafatura	Firma (2)	Tratt. Italia/	Parafatura	Firma (2)
Arabia Saudita	Roma, 11.10.2004	Riad, 13.01.2007	India (prot. di modifica)	New Delhi, 16.10.2003	New Delhi, 13.01.2006
Azerbaijan	Baku, 20.06.2002	Baku, 21.07.2004	Iran	Roma, 28.06.2002	Teheran, 19.01.2005
Belgio (2° prot. di modifica)		Bruxelles, 11.10.2004	Libano	Beirut, 10.11.1999	Beirut, 22.11.2000
Canada	Ottawa, 27.05.1999	Ottawa, 03.06.2002	Libia	Roma, 07.05.2009	Roma, 10.06.2009
Cipro (prot. di modifica)	Nicosia, 24.10.2008	Nicosia, 04.06.2009	Malta (prot. di modifica)	La Valletta, 15.10.2008	Roma, 13.03.2009
Cuba	L'Avana, 20.11.1998	Roma, 17.01.2000	Moldova	Chisinau, 08.07.1999	Roma, 03.07.2002
Federaz. Russa (prot. di modifica)	Roma, 23.09.2008	Lecce, 13.06.2009	Mongolia	Ulaanbaatar, 21.06.2001	Ulaanbaatar, 11.09.2003
Gabon	Libreville, 25.07.1998	Libreville, 28.06.1999	Qatar (prot. di modifica)	Doha, 03.10.2001	Roma, 15.10.2002
Giordania	Roma, 22.03.2002	Amman, 16.03.2004	San Marino	Roma, 12.03.2002	Doha, 19.03.2007
					Roma, 21.03.2002

(2) Con la firma i soggetti contraenti manifestano la propria volontà a riconoscere come obbligatorio l'accordo concluso.

Tavola 3 - Trattati ratificati ma non in vigore

Trattato Italia/	Firma	Provvedimento di ratifica (3)
Belarus	Minsk, 11.08.2005	Legge 29.05.2009, n. 74 (G.U. 23.06.2009 n. 143, s.o.)
Congo	Brazzaville, 05.10.2003	Legge 30.12.2005, n. 288 (G.U. 12.01.2006, n. 9)
Croazia	Roma, 27.10.1999	Legge 29.05.2009, n. 75 (G.U. 23.06.2009, n. 143, s.o.)
Kenya	Nairobi, 15.10.1979	Legge 07.10.1981, n. 666 (G.U. 25.11.1981, n. 324, s.o.)
Protocollo di modifica	Nairobi, 18.02.1997	Legge 27.01.2000, n. 10 (G.U. 09.02.2000, n. 32)
Slovenia	Lubiana, 11.09.2001	Legge 29.05.2009, n. 76 (G.U. 23.06.2009 n. 143, s.o.)
Stati Uniti d'America	Washington, 25.08.1999	Legge 03.03.2009, n. 20 (G.U. 18.03.2009 n. 64)

(3) Con la ratifica i soggetti contraenti approvano l'accordo stipulato e si obbligano ad osservarlo. La ratifica produce i suoi effetti solo quando viene portata a conoscenza dell'altro contraente. Nel caso di trattati bilaterali il mezzo di comunicazione comunemente adottato è lo scambio degli strumenti di ratifica, che consiste nella consegna degli originali degli atti di ratifica da parte degli organi dei due soggetti contraenti.

Tavola 4 - Trattati in vigore

Trattato Italia/	Data della firma	Provvedimento di ratifica	Entrata in vigore	Italia «erogante»			Italia «percipiente»		
				dividendi (ritenuta %)	interessi (ritenuta %)	royalty (ritenuta %)	dividendi (ritenuta %)	interessi (ritenuta %)	royalty (ritenuta %)
Albania	Tirana 12.12.1994	Legge 21.05.1998, n. 175 (G.U. 06.06.1998, n. 107/L, s.o.)	21.12.1999 (G.U. 30.06.2000, n. 151)	10	0/5 (1)	5	10	0/5 (1)	5
Algeria	Algeri 03.02.1991	Legge 14.12.1994, n. 711 (G.U. 27.12.1994, n. 170, s.o.)	30.06.1995 (G.U. 18.07.1995, n. 166)	15	15	5/15 (2)	15	15	5/15 (2)
Argentina (Protocollo di modifica)	Roma 15.11.1979 Bologna 03.12.1997	Legge 27.04.1982, n. 282 (G.U. 27.05.1982, n. 144, s.o.) Legge 28.10.1999, n. 423 (G.U. 16.11.1999, n. 269, s.o.)	15.12.1983 (G.U. 18.02.1984, n. 49) 14.03.2001 (G.U. 25.09.2001, n. 223)	15	0/20 (3)	10/18 (4)	15	0/20 (3) (5)	10/18 (4)
Armenia	Roma 14.06.2002	Legge 25.10.2007, n. 190 (G.U. 09.11.2007, n. 261, s.o.)	05.05.2008 (G.U. 12.06.2008, n. 136)	5/10 (6)	10	7	5/10 (6)	10	7
Australia	Canberra 14.12.1982	Legge 27.05.1985, n. 292 (G.U. 21.06.1985, n. 145, s.o.)	05.11.1985 (G.U. 22.11.1985, n. 275)	15	0/10 (7)	10	15	0/10 (7)	10
Austria (Protocollo aggiuntivo)	Vienna 29.06.1981 Roma 17.04.1987	Legge 18.10.1984, n. 762 (G.U. 12.11.1984, n. 311, s.o.) Legge 16.10.1989, n. 365 (G.U. 08.11.1989, n. 261, s.o.)	06.04.1985 (G.U. 27.02.1985, n. 50) 01.02.1990 (G.U. 01.05.1990, n. 50)	15 (8)	0/10 (9)	0/10 (10)	15 (8)	0/10 (9)	0/10 (10)
Bangladesh	Roma 20.03.1990	Legge 05.07.1995, n. 301 (G.U. 25.07.1995, n. 172, s.o. 91)	07.07.1996 (G.U. 30.07.1996, n. 177)	10/15 (11)	10/15 (12)	10 (13)	10/15 (11)	10/15 (12)	10 (13)

(1) È prevista l'esenzione se gli interessi sono corrisposti dal Governo di uno dei due Stati contraenti o da un suo ente locale o se gli interessi sono pagati al Governo di uno dei due Stati contraenti, a un suo ente locale, a qualsiasi agenzia o ufficio a ciò delegato (incluso un istituto finanziario) interamente di proprietà dell'altro Stato contraente o di un suo ente locale o a qualsiasi altra agenzia o rappresentanza (incluso un istituto finanziario) in relazione a prestiti fatti in applicazione di un accordo stipulato tra i Governi degli Stati contraenti.

(2) È prevista la ritenuta del 5% nel caso di canoni erogati per l'uso di diritti d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche (ad esclusione delle pellicole cinematografiche e delle registrazioni per trasmissioni radiofoniche e televisive).

(3) È prevista l'esenzione sugli interessi provenienti da uno degli Stati contraenti (sono esenti da imposta in uno Stato) se: a) il debitore degli interessi è lo Stato stesso o una sua suddivisione politica o amministrativa o un suo ente locale; o b) gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato contraente o ad un suo ente locale o ad un ente od organismo (compresi gli istituti finanziari) interamente di proprietà di questo Stato contraente o di un suo ente locale; o c) gli interessi sono pagati ad altri enti od organismi (compresi gli istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti da essi concessi in applicazione di accordi conclusi tra i Governi degli Stati contraenti.

(4) È prevista la ritenuta del 10% nel caso di canoni erogati per l'uso di diritti d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche.

(5) Per disposizione interna, gli interessi erogati da un soggetto argentino subiscono una ritenuta del 15,05% se connessi a: (a) prestiti ottenuti da enti finanziari argentini, (b) prestiti concessi da enti finanziari esteri, qualora le Autorità argentine ritengano che la banca centrale del Paese di residenza dell'ente finanziario abbia adottato gli standards del *Basle Banks Committee*, (c) prestiti per l'importazione di beni mobili, automobili escluse, qualora il prestito sia concesso dal fornitore dei beni, (d) a certe condizioni, investimenti in enti finanziari argentini.

(6) È prevista la ritenuta del 5% se il percipiente è il beneficiario effettivo e ha posseduto, per un periodo di almeno 12 mesi precedenti alla data in cui i dividendi sono stati dichiarati, almeno il 10% del capitale della società che paga i dividendi. La quota deve avere un valore almeno pari a \$ 100.000,00 (o del suo equivalente in altra valuta).

(7) È prevista l'esenzione per gli interessi ricevuti dal Governo di uno degli Stati contraenti oppure da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, da un qualsiasi altro ente che svolga pubbliche funzioni, in uno Stato contraente o entro una sua zona, nonché, da una banca che svolga compiti di banca centrale in uno Stato contraente.

(8) I dividendi erogati sono esenti da ritenuta alle condizioni previste dalla Direttiva 90/435/CEE o alle condizioni più favorevoli previste da disposizioni interne.

(9) È prevista l'esenzione sugli interessi se: a) il debitore degli interessi è uno Stato contraente o un suo ente locale; o b) gli interessi sono pagati all'altro Stato contraente o ad un suo ente locale o ad un ente (compresi gli istituti finanziari) interamente di proprietà di questo Stato contraente o di un suo ente locale; o c) gli interessi sono pagati ad altri enti (compresi gli istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti da essi concessi in applicazione di Accordi conclusi tra gli Stati contraenti. In Austria qualora il percettore confermi per iscritto di essere non residente, è prevista l'esenzione sugli interessi corrisposti a non residenti (a) su conti correnti bancari, depositi di risparmio e conti simili qualora il percettore confermi per iscritto di essere non residente; (b) su titoli depositati presso una banca austriaca. Gli interessi erogati sono esenti da ritenuta alle condizioni previste dalla Direttiva 2003/49/CE o alle condizioni più favorevoli previste da disposizioni interne.

(10) Generalmente i canoni sono esenti da ritenuta; la ritenuta non può comunque eccedere il 10% qualora la persona che li riceve possieda più del 50% del capitale sociale della società erogante. I canoni erogati sono esenti da ritenuta alle condizioni previste dalla Direttiva 2003/49/CE.

(11) È prevista la ritenuta del 10% se il beneficiario è una società che detiene direttamente o indirettamente almeno il 10% del capitale della società che paga i dividendi.

(12) È prevista la ritenuta del 10% se gli interessi sono corrisposti da una banca o altro istituto finanziario (compresa compagnia di assicurazione).

(13) I canoni sono esenti da ritenuta per un partner di una *joint venture*, per un'impresa, società o consulente non residente.

Tavola 4 - Trattati in vigore (segue)

Trattato Italia/	Data della firma	Provvedimento di ratifica	Entrata in vigore	Italia «erogante»			Italia «percipiente»		
				dividendi (ritenuta %)	interessi (ritenuta %)	royalty (ritenuta %)	dividendi (ritenuta %)	interessi (ritenuta %)	royalty (ritenuta %)
Belgio	Roma 29.04.1983	Legge 03.04.1989, n. 148 (G.U. 27.04.1989, n. 97, s.o.)	29.07.1989 (G.U. 07.08.1989, n. 183)	15 (14)	15 (15)	5 (16)	15 (14)	15 (15)	5 (16)
Brasile	Roma 03.10.1978	Legge 29.11.1980, n. 844 (G.U. 15.12.1980, n. 342, s.o.)	24.04.1981 (G.U. 11.05.1981, n. 127)	15	0/15 (17)	15/25 (18)	15	0/15 (17)	15/25 (18)
Bulgaria	Sofia 21.09.1988	Legge 29.11.1990, n. 389 (G.U. 21.12.1990, n. 297, s.o.)	10.06.1991 (G.U. 02.09.1991, n. 205)	10	0	5	10	0	5
Canada (Protocollo di modifica)	Toronto 17.11.1977 Ottawa 20.03.1989	Legge 21.12.1978, n. 912 (G.U. 24.01.1979, n. 23, s.o.) Legge 07.06.1993, n. 194 (G.U. 18.06.1993, n. 141, s.o.)	24.12.1980 (G.U. 20.01.1981, n. 18)	15	0/15 (19)	0/10 (20)	15	0/15 (19)	0/10 (20)
Cecoslovacchia (21)	Praga 05.05.1981	Legge 02.05.1983, n. 303 (G.U. 27.06.1983, n. 174, s.o.)	26.06.1984 (G.U. 16.07.1984, n. 194)	15 (22)	0 (23)	0/5 (24)	15 (22)	0 (23)	0/5 (24)
Cina	Pechino 31.10.1986	Legge 31.10.1989, n. 376 (G.U. 23.11.1989, n. 274, s.o.)	13.12.1990 (G.U. 27.11.1990, n. 277)	10	0/10 (25)	10 (26)	10	0/10 (25)	10 (26)
Cipro	Nicosia 24.04.1974	Legge 10.07.1982, n. 564 (G.U. 16.08.1982, n. 224, s.o.)	09.06.1983 (G.U. 09.09.1983, n. 248)	15 (27)	10 (28)	0 (29)	0 (27)	10 (28)	0 (29)

(14) I dividendi erogati sono esenti da ritenuta alle condizioni previste dalla Direttiva 90/435/Cee o alle condizioni più favorevoli previste da disposizioni interne.

(15) Gli interessi erogati sono esenti da ritenuta alle condizioni previste dalla Direttiva 2003/49/CE o alle condizioni più favorevoli previste da disposizioni interne.

(16) I canoni erogati sono esenti da ritenuta alle condizioni previste dalla Direttiva 2003/49/CE o alle condizioni più favorevoli previste da disposizioni interne.

(17) È prevista l'esenzione per gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati al Governo dell'altro Stato contraente, ad una sua suddivisione politica o amministrativa o ad un ente (compresi gli istituti finanziari) interamente di proprietà di quel Governo o suddivisione politica o amministrativa.

(18) È prevista la ritenuta del 25% in caso di canoni derivanti dall'uso o dalla concessione in uso di marchi di fabbrica o di commercio.

(19) È prevista l'esenzione per gli interessi se: a) il debitore degli interessi è tale Stato contraente o una sua suddivisione politica o amministrativa o un suo ente locale; o b) gli interessi sono pagati all'altro Stato contraente o ad una sua suddivisione politica o amministrativa o ad un suo ente locale o ad un ente od organismo (compresi gli istituti finanziari) interamente di proprietà di questo Stato contraente o di una sua suddivisione od ente locale; o c) gli interessi sono pagati in dipendenza di un prestito concesso, garantito o assicurato, o di un credito autorizzato, garantito, o assicurato da parte di istituti designati ed accettati mediante scambio di note tra le autorità competenti degli Stati contraenti.

(20) È prevista l'esenzione per i canoni relativi a diritti d'autore ed altre analoghe remunerazioni connesse alla produzione o alla riproduzione di un'opera letteraria, drammatica, musicale o artistica, ad eccezione dei canoni relativi a pellicole cinematografiche e a registrazioni per trasmissioni televisive.

(21) Adottata anche dai due paesi nati dalla suddivisione politica, per i quali non è ancora in vigore una nuova convenzione.

(22) I dividendi erogati sono esenti da ritenuta alle condizioni previste dalla Direttiva 90/435/Cee o alle disposizioni più favorevoli previste da disposizioni interne. Sia nella Repubblica Ceca che nella Slovacchia il regime comunitario dei dividendi tra società «madri e filiali» è entrato in vigore il 1° maggio 2004.

(23) Gli interessi erogati sono esenti da ritenuta alle condizioni previste dalla Direttiva 2003/49/CE o alle condizioni più favorevoli previste da disposizioni interne.

(24) È prevista l'esenzione per i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche e televisive. Nella Repubblica Ceca, i canoni sono soggetti a ritenuta secondo la disciplina transitoria prevista dalla Direttiva 2003/49/CE e dalla Direttiva di modifica 2004/76/CE (ritenuta del 10% fino al 31.12.2009). Nella Slovacchia, i canoni sono soggetti a ritenuta secondo le disposizioni interne o convenzionali fino alla data del 31.12.2005.

(25) È prevista l'esenzione per gli interessi pagati a: a) al governo dell'altro Stato contraente, ad un suo ente locale o alla sua banca centrale o ad un istituto finanziario interamente posseduto da un Governo; b) ad un residente dell'altro Stato in relazione a crediti finanziati indirettamente dal Governo dell'altro Stato, da un suo ente locale e dalla sua banca centrale o da un istituto finanziario interamente posseduto da un Governo.

(26) Le somme derivanti dall'uso o dalla concessione in uso, di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche sono imponibili in ragione del 70% dell'ammontare lordo dei canoni con la conseguenza che la ritenuta effettiva è del 7%.

(27) I dividendi erogati sono esenti da ritenuta alle condizioni previste dalla Direttiva 90/435/Cee o alle disposizioni più favorevoli previste da disposizioni interne.

(28) Gli interessi erogati sono esenti da ritenuta alle condizioni previste dalla Direttiva 2003/49/CE o alle condizioni più favorevoli previste da disposizioni interne.

(29) I canoni erogati sono esenti da ritenuta alle condizioni previste dalla Direttiva 2003/49/CE o alle condizioni più favorevoli previste da disposizioni interne.

Tavola 4 - Trattati in vigore (segue)

Trattato Italia/	Data della firma	Provvedimento di ratifica	Entrata in vigore	Italia «erogante»			Italia «percipiente»		
				dividendi (ritenuta %)	interessi (ritenuta %)	royalty (ritenuta %)	dividendi (ritenuta %)	interessi (ritenuta %)	royalty (ritenuta %)
Corea del Sud	Seul 10.01.1989	Legge 10.02.1992, n. 199 (G.U. 04.03.1992, n. 53, s.o.)	14.07.1992 (G.U. 05.08.1992, n. 183)	10/15 (30)	0/10 (31)	10	10/15 (30)	0/10 (31)	10
Costa d'Avorio	Abidjan 30.07.1982	Legge 27.05.1985, n. 293 (G.U. 21.06.1985, n. 145, s.o.)	15.05.1987 (G.U. 27.04.1987, n. 96)	15	0/15 (32)	10	15/18 (33)	0/15 (32)	10
Danimarca (34)	Copenhagen 05.05.1999	Legge 11.07.2002, n. 120 (G.U. 07.08.2002, n. 164/L, s.o.)	27.01.2003 (G.U. 28.02.2003, n. 49)	0/15 (35)	0/10 (36)	0/5 (37)	0/15 (35)	0/10 (36)	0/5 (37)
Ecuador	Quito 23.05.1984	Legge 31.10.1989, n. 377 (G.U. 23.11.1989, n. 274, s.o.)	01.02.1990 (G.U. 07.02.1990, n. 31)	15	0/10 (38)	5	15 (39)	0/10 (38)	5
Egitto	Roma 07.05.1979	Legge 25.05.1981, n. 387 (G.U. 24.07.1981, n. 202, s.o.)	28.04.1982 (G.U. 30.06.1982, n. 177)	27 (40)	0/25 (41)	15	0 (40)	0/25 (41)	15
Emirati Arabi Uniti	Abu Dhabi 22.01.1995	Legge 28.08.1997, n. 309 (G.U. 18.09.1997, n. 187/L, s.o.)	05.11.1997 (G.U. 18.11.1997, n. 269)	5/15 (42)	0	10	5/15 (42)	0	10
Estonia	Tallinn 20.03.1997	Legge 19.10.1999, n. 427 (G.U. 18.11.1999, n. 207/L, s.o.)	22.02.2000 (G.U. 04.05.2000, n. 102)	5/15 (43)	10 (44)	5/10 (45)	5/15 (43)	10 (44)	5/10 (45)

(30) È prevista la ritenuta del 10% se il beneficiario effettivo è una società (diversa da una società di persone) che detiene direttamente almeno il 25% del capitale della società che paga i dividendi.

(31) È prevista l'esenzione se: a) il debitore degli interessi è il Governo dell'altro Stato contraente o un suo ente locale; b) gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato contraente, ivi compresi i suoi enti locali, o alla Banca Centrale dell'altro Stato contraente; o c) gli interessi sono pagati in dipendenza di un prestito concesso, garantito o assicurato, o di un credito accordato, garantito o assicurato da parte di istituti designati e accettati mediante scambio di note tra le autorità competenti degli Stati contraenti.

(32) È prevista l'esenzione se gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato contraente che ne sia l'effettivo beneficiario o ad un suo ente locale o ad un ente od organismo interamente di proprietà di un Governo o di un ente locale.

(33) È prevista la ritenuta del 18% qualora i dividendi siano pagati da una società residente nella Repubblica Ivoiriana che sia esonerata dall'imposta sugli utili o non corrisponda detta imposta con aliquota normale.

(34) Ai sensi dell'art. 31 della nuova Convenzione, la stessa entrerà in vigore allo scambio degli strumenti di ratifica o all'approvazione e le sue disposizioni si applicheranno:

a) con riferimento alle remunerazioni di cui al sottoparagrafo b) del paragrafo 1 dell'articolo 19 della presente Convenzione, a partire dal 1° gennaio 1993; e

b) in tutti gli altri casi, ai redditi imponibili per i periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al 1° gennaio successivo all'anno in cui la Convenzione entrerà in vigore.

(35) I dividendi erogati sono esenti da ritenuta alle condizioni previste dalla Direttiva 90/435/Cee o alle condizioni più favorevoli previste da disposizioni interne.

(36) Gli interessi sono esenti da ritenuta qualora il percipiente sia il beneficiario effettivo e siano pagati: a) in relazione alla vendita a credito di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche; o b) in relazione alla vendita a credito di merci consegnate da un'impresa ad un'altra impresa. Gli interessi sono inoltre esenti da ritenuta se: a) il debitore degli interessi è il primo Stato contraente di cui al paragrafo 1 del presente articolo o una sua suddivisione politica o amministrativa o un suo ente locale; oppure b) gli interessi sono pagati in dipendenza di un prestito concesso, garantito o assicurato dal Governo dell'altro Stato contraente, della banca centrale di detto altro Stato o da altri enti od organismi (compresi gli istituti finanziari) di proprietà di detto Governo o da esso controllati. Gli interessi erogati sono esenti da ritenuta alle condizioni previste dalla Direttiva 2003/49/CE o alle condizioni più favorevoli previste da disposizioni interne.

(37) Sono esenti da ritenuta i canoni pagati per l'uso o la concessione in uso, di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche (esclusi i canoni per il software, le pellicole cinematografiche ed altre registrazioni sonore o visive), se il beneficiario effettivo è un residente dell'altro Stato contraente. I canoni erogati sono esenti da ritenuta alle condizioni previste dalla Direttiva 2003/49/CE o alle condizioni più favorevoli previste da disposizioni interne.

(38) È prevista l'esenzione se: a) il debitore degli interessi è il Governo di uno Stato contraente o un suo ente locale; o b) gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato contraente ad un suo ente locale o ad un ente od organismo (compresi gli istituti finanziari) interamente di proprietà di questo Stato contraente o di un suo ente locale; o c) gli interessi sono pagati ad altri enti od organismi (compresi gli istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti da essi concessi nel quadro di accordi conclusi tra i Governi degli Stati contraenti.

(39) Per disposizione interna, i dividendi distribuiti da una società residente in Ecuador sono esenti da ritenuta.

(40) La convenzione non stabilisce un limite all'imponibilità dei dividendi nello Stato della fonte; pertanto, in tabella sono riportate le aliquote applicabili in caso di distribuzione di dividendi a soggetti non residenti previste per disposizione interna.

(41) È prevista l'esenzione se: a) il debitore dell'interesse è il Governo di uno Stato contraente o un suo ente locale; o b) l'interesse è pagato al Governo dell'altro Stato contraente o ad un suo ente locale o a qualsiasi agenzia o ufficio a ciò delegato (incluso un istituto finanziario) interamente di proprietà dell'altro Stato o di un suo ente locale; o c) l'interesse è pagato a qualsiasi altra agenzia o rappresentanza (incluso un istituto finanziario) in relazione a prestiti fatti in applicazione di un accordo stipulato tra i Governi degli Stati contraenti.

(42) È prevista la ritenuta del 5% se il percipiente è il beneficiario effettivo e detiene, direttamente o indirettamente, almeno il 25% del capitale della società che paga i dividendi.

(43) È prevista la ritenuta del 5% se il beneficiario effettivo è una società (diversa da una società di persone) che detiene direttamente almeno il 25% del capitale della società che paga i dividendi. In sede di firma del trattato di adesione all'UE, l'Estonia ha ottenuto alcune deroghe in materia fiscale, tra cui quella relativa alla applicazione della Direttiva 90/435/Cee, che entrerà in vigore a partire dal 31 dicembre 2008.

(44) Gli interessi erogati sono esenti da ritenuta alle condizioni previste dalla Direttiva 2003/49/CE o alle condizioni più favorevoli previste da disposizioni interne.

(45) È prevista la ritenuta del 5% se i canoni sono pagati per l'uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche. I canoni erogati sono esenti da ritenuta alle condizioni previste dalla Direttiva 2003/49/CE o alle condizioni più favorevoli previste da disposizioni interne.

Tavola 4 - Trattati in vigore (segue)

Trattato Italia/	Data della firma	Provvedimento di ratifica	Entrata in vigore	Italia «erogante»			Italia «percipiente»		
				dividendi (ritenuta %)	interessi (ritenuta %)	royalty (ritenuta %)	dividendi (ritenuta %)	interessi (ritenuta %)	royalty (ritenuta %)
Etiopia	Roma 08.04.1997	Legge 19.08.2003, n. 242 (G.U. 01.09.2003, n. 202, s.o.)	09.08.2005 (G.U. 27.02.2006, n. 48)	10	10	20	10	10	20 (46)
Filippine	Roma 05.12.1980	Legge 28.08.1989, n. 312 (G.U. 05.09.1989, n. 207, s.o.)	15.06.1990 (G.U. 05.10.1990, n. 233)	15	0/10/15 (47) (48)	25	15	0/10/15 (47) (48)	15/25 (49)
Finlandia	Helsinki 12.06.1981	Legge 25.01.1983, n. 38 (G.U. 18.02.1983, n. 48, s.o.)	23.10.1983 (G.U. 21.10.1983, n. 290)	10/15 (50)	0/15 (51)	0/5 (53)	10/15 (50)	0/15 (51) (52)	0/5 (53)
Francia	Venezia 05.10.1989	Legge 07.01.1992, n. 20 (G.U. 23.01.1992, n. 18, s.o.)	01.05.1992 (G.U. 13.05.1992, n. 110)	5/15 (54)	0/10 (55)	0/5 (56)	5/15 (54)	0/10 (55)	0/5 (56)
Georgia	Roma 31.10.2000	Legge 11.07.2003, n. 205 (G.U. 06.08.2003, n. 181, s.o.)	19.02.2004 (G.U. 10.05.2004, n. 108)	5/10 (57)	0	0 (58)	5/10 (57)	0	0 (58)
Germania	Bonn 18.10.1989	Legge 24.11.1992, n. 459 (G.U. 27.11.1992, n. 280, s.o.)	26.12.1992 (G.U. 14.12.1992, n. 293)	10/15 (59)	0/10 (60)	0/5 (61)	10/15 (59)	0/10 (60)	0/5 (61)

(46) Il Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Democratica Federale di Etiopia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali prevede, all'art. 3 quanto segue: «3. Con riferimento al paragrafo 2 dell'articolo 12, qualora il Governo di Etiopia, in una Convenzione conclusa successivamente alla data della firma della presente Convenzione con altri paesi OCSE, convenga di stabilire un'aliquota inferiore al 20% sull'ammontare lordo dei canoni, l'Etiopia applicherà automaticamente detta aliquota inferiore ai canoni pagati ai residenti italiani».

(47) E prevista l'esenzione se: a) il debitore degli interessi è il Governo di uno Stato contraente o un suo ente locale; o b) gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato contraente o ad un suo ente locale o ad un ente od organismo (compresi gli istituti finanziari) interamente di proprietà di questo Stato contraente o di un suo ente locale; o c) gli interessi sono pagati ad altri enti od organismi (compresi gli istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti dagli stessi concessi in applicazione di accordi conclusi tra i Governi degli Stati contraenti.

(48) E prevista la ritenuta del 10% sugli interessi relativi a pubbliche emissioni di obbligazioni, di prestiti o titoli analoghi.

(49) E prevista la ritenuta del 15% nel caso in cui i canoni siano pagati da un'impresa registrata presso il Comitato degli investimenti delle Filippine ed impegnata in settori preferenziali di attività, nonché nel caso in cui si tratti di canoni relativi a pellicole cinematografiche o a registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive.

(50) E prevista la ritenuta del 10% se l'effettivo beneficiario è una società (diversa da una società di persone) che controlla direttamente più del 50% del capitale della società che paga i dividendi. I dividendi erogati sono esenti da ritenuta alle condizioni previste dalla Direttiva 90/435/CEE o alle condizioni più favorevoli previste da disposizioni interne.

(51) E prevista l'esenzione se: a) il debitore degli interessi è il Governo di uno Stato contraente, una sua suddivisione politica o amministrativa, una sua comunità pubblica o un suo ente locale; o b) gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato contraente, o ad una sua suddivisione politica o amministrativa, ad una sua comunità pubblica o ad un suo ente locale o ad un ente od organismo (compresi gli istituti finanziari) interamente di proprietà dell'altro Stato contraente, di una sua suddivisione politica o amministrativa, di una sua comunità pubblica o di un suo ente locale; o c) gli interessi sono pagati ad altri enti od organismi (compresi gli istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti da essi concessi in applicazione di accordi conclusi tra i Governi degli Stati contraenti. Gli interessi erogati sono esenti da ritenuta alle condizioni previste dalla Direttiva 2003/49/CE o alle condizioni più favorevoli previste da disposizioni interne.

(52) Per disposizione interna, in Finlandia gli interessi distribuiti a non residenti sono generalmente esenti da ritenuta.

(53) E prevista l'esenzione per i canoni ricevuti per l'uso o il diritto d'uso di diritti d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, escluse le pellicole cinematografiche e le registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive. I canoni erogati sono esenti da ritenuta alle condizioni previste dalla Direttiva 2003/49/CE o alle condizioni più favorevoli previste da disposizioni interne.

(54) E prevista l'aliquota del 5% dell'ammontare lordo dei dividendi qualora l'effettivo beneficiario sia una società assoggettabile ad imposta sulle società che detiene, direttamente o indirettamente, almeno il 10% del capitale della società erogante da almeno 12 mesi antecedenti la delibera di distribuzione. I dividendi erogati sono esenti da ritenuta alle condizioni previste dalla Direttiva 90/435/CEE o alle condizioni più favorevoli previste da disposizioni interne.

(55) E prevista l'esenzione se gli interessi sono pagati: a) in relazione alla vendita a credito di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche, o b) in relazione alla vendita a credito di merci consegnate da un'impresa ad un'altra impresa. E inoltre prevista l'esenzione se: a) il debitore degli interessi è lo Stato stesso o una delle sue suddivisioni politiche o amministrative o uno dei suoi enti locali (per quanto riguarda l'Italia) o uno dei suoi enti territoriali (per quanto riguarda la Francia); o b) gli interessi sono pagati in dipendenza di un prestito contratto o garantito dall'altro Stato o da una delle sue suddivisioni politiche o amministrative o da uno dei suoi enti locali (per quanto riguarda l'Italia) o da uno dei suoi enti territoriali (per quanto riguarda la Francia) o da una pubblica istituzione dell'altro Stato; o c) gli interessi sono pagati ad altri enti od organismi (compresi gli istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti da essi concessi nel quadro di accordi conclusi tra i Governi dei due Stati. Gli interessi erogati sono esenti da ritenuta alle condizioni previste dalla Direttiva 2003/49/CE o alle condizioni più favorevoli previste da disposizioni interne.

(56) E prevista l'esenzione per i canoni ricevuti per l'uso o il diritto d'uso di diritti d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ad eccezione dei canoni relativi a «software», a pellicole cinematografiche ed altre registrazioni di suoni o di immagini. I canoni erogati sono esenti da ritenuta alle condizioni previste dalla Direttiva 2003/49/CE o alle condizioni più favorevoli previste da disposizioni interne.

(57) E prevista l'aliquota del 5% dell'ammontare lordo dei dividendi qualora l'effettivo beneficiario sia una società che ha posseduto almeno il 25% del capitale della società che paga i dividendi.

(58) I canoni sono esenti da ritenuta se il percettore è il beneficiario effettivo.

(59) E prevista l'aliquota del 10% sull'ammontare lordo dei dividendi se la società percipiente detiene direttamente almeno il 25% del capitale della società erogante. I dividendi erogati sono esenti da ritenuta alle condizioni previste dalla Direttiva 90/435/CEE o alle condizioni più favorevoli previste da disposizioni interne.

Tavola 4 - Trattati in vigore (segue)

Trattato Italia/	Data della firma	Provvedimento di ratifica	Entrata in vigore	Italia «erogante»			Italia «percipiente»		
				dividendi (ritenuta %)	interessi (ritenuta %)	royalty (ritenuta %)	dividendi (ritenuta %)	interessi (ritenuta %)	royalty (ritenuta %)
Ghana	Accra 19.02.2004	Legge 06.02.2006, n. 48 (G.U. 25.02.2006, n. 47)	05.07.2006 (G.U. 04.09.2006, n. 205)	5/15 (62)	10	10	5/15 (62)	10	10
Giappone (Protocollo di modifica)	Tokyo 20.03.1969 Roma 14.02.1980	Legge 18.12.1972, n. 855 (G.U. 08.01.1973, n. 6) Legge 25.05.1981, n. 413 (G.U. 03.08.1981, n. 211)	17.03.1973 (G.U. 13.04.1973, n. 97) 28.01.1982 (G.U. 09.03.1982, n. 66)	10/15 (63)	10	10	10/15 (63)	10	10
Grecia	Atene 03.09.1987	Legge 30.12.1989, n. 445 (G.U. 22.01.1990, n. 17, s.o.)	20.09.1991 (G.U. 17.10.1991, n. 244)	15 (64)	0/10 (65)	0/5 (66)	15 (67)	0/10 (65)	0/5 (66)
India	New Delhi 19.02.1993	Legge 14.07.1995, n. 319 (G.U. 01.08.1995, n. 95, s.o.)	23.11.1995 (G.U. 02.12.1995, n. 282)	15/27 (68)	0/15 (69)	20 (70)	0 (68)	0/15 (69)	20 (70)
Indonesia	Giacarta 18.02.1990	Legge 14.12.1994, n. 707 (G.U. 27.12.1994, n. 170, s.o.)	02.09.1995 (G.U. 06.10.1995, n. 234)	10/15 (71)	0/10 (72)	10/15 (73)	10/15 (71)	0/10 (72)	10/15 (73)
Irlanda	Dublino 11.06.1971	Legge 09.10.1974, n. 583 (G.U. 28.11.1974, n. 310)	14.02.1975 (G.U. 27.02.1975, n. 56)	15 (74)	10 (76)	0 (77)	15 (74) (75)	10 (76)	0 (77)

(60) È prevista l'esenzione se gli interessi sono pagati: a) in connessione con la vendita a credito di merci consegnate da un'impresa ad un'altra impresa, b) in connessione con la vendita a credito di un'attrezzatura industriale, commerciale o scientifica, c) in forza di un obbligo di una cambiale, di un buono o di un altro analogo titolo del Governo di uno Stato contraente o di un Land, o di una delle loro suddivisioni politiche o amministrative, o enti locali, o d) al Governo di uno Stato contraente o di un Land, o ad una delle loro suddivisioni politiche o amministrative oppure alla banca centrale di uno Stato contraente. Gli interessi erogati sono esenti da ritenuta alle condizioni previste dalla Direttiva 2003/49/CE o alle condizioni più favorevoli previste da disposizioni interne.

(61) È prevista l'esenzione per i canoni su diritti d'autore relativi a produzione o riproduzione di lavori letterari, drammatici, musicali o artistici, comprese le pellicole cinematografiche e le pellicole o registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive. I canoni erogati sono esenti da ritenuta alle condizioni previste dalla Direttiva 2003/49/CE o alle condizioni più favorevoli previste da disposizioni interne.

(62) È prevista l'aliquota del 5% dell'ammontare lordo dei dividendi qualora l'effettivo beneficiario sia una società (diversa dalle società di persone) che ha detenuto almeno il 10% del capitale della società che paga i dividendi.

(63) È prevista la ritenuta del 10% se il beneficiario è una società che possiede almeno il 25% delle azioni con diritto di voto della società che paga i dividendi durante i sei mesi immediatamente precedenti la fine del periodo contabile per il quale ha luogo la distribuzione di utili.

(64) I dividendi erogati sono esenti da ritenuta alle condizioni previste dalla Direttiva 90/435/CEE o alle condizioni più favorevoli previste da disposizioni interne.

(65) È prevista l'esenzione qualora: a) il debitore degli interessi è il Governo dello Stato contraente o un suo ente locale; o b) gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato contraente o ad un suo ente locale o ad un ente od organismo (compresi gli istituti finanziari) interamente di proprietà di questo Stato contraente o di un suo ente locale; o c) gli interessi sono pagati ad altri enti od organismi (compresi gli istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti da essi concessi in applicazione di accordi conclusi tra i Governi degli Stati contraenti.

Gli interessi erogati sono soggetti ad imposta secondo le norme transitorie previste dalla Direttiva 2003/49/CE (ritenuta del 10% fino al 31.12.2007 e del 5% fino al 31.12.2011).

(66) È prevista l'esenzione per i canoni su diritti d'autore relativi a produzione o riproduzione di lavori letterari, drammatici, musicali o artistici, comprese le pellicole cinematografiche e le pellicole o registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive. I canoni erogati sono soggetti ad imposta secondo le norme transitorie previste dalla Direttiva 2003/49/CE (ritenuta del 10% fino al 31.12.2007 e del 5% fino al 31.12.2011).

(67) Per disposizione interna, i dividendi distribuiti da società greche sono esenti da ritenuta.

(68) La Convenzione Italia-India prevede l'imponibilità dei dividendi in entrambi delle disposizioni interne degli Stati contraenti. Per l'Italia è prevista la ritenuta del 15% se il beneficiario è una società che detiene almeno il 10% delle azioni della società che eroga i dividendi. Per disposizione interna, in India i dividendi sono esenti.

(69) È prevista l'esenzione qualora: a) il debitore degli interessi è il Governo di uno Stato contraente o un suo ente locale; o b) gli interessi sono pagati ad enti od organismi (compresi gli istituti finanziari) che possono essere a tal fine concordati dai due Stati contraenti.

(70) Sono compresi anche i «corrispettivi per servizi tecnici»; con questa espressione si intende il pagamento di qualsiasi importo effettuato a chiunque, ad eccezione dei pagamenti effettuati a dipendenti della persona che li corrisponde, quale corrispettivo di servizi di natura organizzativa, tecnica o di consulenza, inclusa la prestazione di servizi di natura tecnica o di altro personale.

(71) È prevista la ritenuta del 10% se il beneficiario effettivo è una società (diversa da una società di persone) che detiene direttamente almeno il 25% del capitale della società che paga i dividendi.

(72) È prevista l'esenzione qualora: a) il debitore degli interessi è il Governo di questo Stato contraente o un suo ente locale; o b) gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato contraente o ad un suo ente locale o ad un ente od organismo (compresi gli istituti finanziari) interamente di proprietà dell'altro Stato contraente o di un suo ente locale; o c) gli interessi sono pagati ad un altro ente od organismo (compresi gli istituti finanziari) in relazione a prestiti effettuati in applicazione di un accordo concluso tra i Governi degli Stati contraenti.

(73) È prevista la ritenuta del 10% sui canoni corrisposti per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche, o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

(74) I dividendi erogati sono esenti da ritenuta alle condizioni previste dalla Direttiva 90/435/CEE o alle condizioni più favorevoli previste da disposizioni interne.

(75) È prevista l'esenzione interna, in Irlanda è prevista l'esenzione da ritenuta.

(76) È prevista l'esenzione per gli interessi corrisposti da una società o da un fondo d'investimento nell'esercizio della sua attività ordinaria. Gli interessi erogati sono esenti da ritenuta alle condizioni previste dalla Direttiva 2003/49/CE o alle condizioni più favorevoli previste da disposizioni interne.

(77) I canoni erogati sono esenti da ritenuta alle condizioni previste dalla Direttiva 2003/49/CE o alle condizioni più favorevoli previste da disposizioni interne.

Tavola 4 - Trattati in vigore (segue)

Trattato Italia/	Data della firma	Provvedimento di ratifica	Entrata in vigore	Italia «erogante»			Italia «percipiente»		
				dividendi (ritenuta %)	interessi (ritenuta %)	royalty (ritenuta %)	dividendi (ritenuta %)	interessi (ritenuta %)	royalty (ritenuta %)
Islanda	Roma 10.09.2002	Legge 04.08.2008, n. 138 (G.U. 03.09.2008, n. 206)	(G.U. 03.09.2008, n. 208)	5/15 (78)	0 (79)	0/5 (80)	5/15 (78)	0 (79)	0/5 (80)
Israele	Roma 08.09.1995	Legge 09.10.1997, n. 371 (G.U. 30.10.1997, n. 224/L, s.o.)	06.08.1998 (G.U. 03.09.1998, n. 205)	10/15 (81)	10	10	10/15 (81)	10	10
Jugoslavia (82)	Belgrado 24.02.1982	Legge 18.12.1984, n. 974 (G.U. 29.01.1985, n. 24, s.o.)	03.07.1985 (G.U. 20.06.1985, n. 144)	10	10	10	10	10	10
Kazakistan	Roma 22.09.1994	Legge 12.03.1996, n. 174 (G.U. 30.03.1996, n. 57, s.o.)	26.02.1997 (G.U. 26.03.1997, n. 71)	5/15 (83)	0/10 (84)	10	5/15 (83)	0/10 (84)	10
Kuwait (Protocollo di modifica)	Roma 17.12.1987 Kuwait 17.03.1998	Legge 07.01.1992, n. 53 (G.U. 04.02.1992, n. 24, s.o.) Legge 28.10.1999, n. 413 (G.U. 12.11.1999, n. 266)	11.01.1993 (G.U. 03.02.1993, n. 27) 25.03.2000	5/27 (85)	0	10	5/27 (85) (86)	0 (86)	10 (86)
Lettonia	Riga 21.05.1997	Legge 18.03.2008, n. 73	16.04.2008 (G.U. 15.04.2008, n. 89)	5/15 (87)	10 (88)	5/10 (89)	5/15 (87)	10 (88)	5/15 (89)
Lituania	Vilnius 04.04.1996	Legge 09.02.1999, n. 31 (G.U. 23.02.1999, n. 44, s.o.)	03.06.1999 (G.U. 23.06.1999, n. 145)	5/15 (90)	0/10 (91)	5/10 (92)	5/15 (90)	0/10 (91)	5/10 (92)

(78) È prevista la ritenuta del 5% se il percipiente è il beneficiario effettivo ed è una società (non di persone) che detiene direttamente o indirettamente almeno il 10% del capitale della società che distribuisce; il 15% dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.
(79) È prevista l'esenzione per gli interessi provenienti da uno degli Stati contraenti e pagati al beneficiario effettivo, a meno che detto beneficiario non eserciti nello Stato di origine degli interessi un'attività industriale o commerciale a mezzo di stabile organizzazione ivi situata, ed il credito generatore di detti interessi non si raccolga effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa.

In caso contrario, gli interessi sono imponibili nello Stato di origine secondo la propria legislazione.

(80) È prevista l'esenzione per i canoni provenienti da uno degli Stati contraenti e pagati al beneficiario. Tuttavia detti canoni possono scontare una ritenuta nel Paese di origine secondo la legislazione del posto, ma che non può eccedere il 5% se l'effettivo beneficiario è residente nell'altro Paese contraente. Nel caso che il beneficiario eserciti nello Stato di origine dei canoni un'attività industriale o commerciale a mezzo di stabile organizzazione ivi situata oppure una libera professione con base fissa, ed il credito generatore dei canoni si raccolga effettivamente ad esse, i canoni sono imponibili nello Stato di origine secondo la propria legislazione.

(81) È prevista la ritenuta del 10% se il beneficiario effettivo è una società (diversa da una società di persone) che detiene direttamente almeno il 25% del capitale della società che paga i dividendi.

(82) La Convenzione stipulata dalla Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia si applica alla Repubblica Federale di Jugoslavia (Serbia-Montenegro), alla Slovenia e alla Croazia.

(83) È prevista la ritenuta del 5% se l'effettivo beneficiario è una società che possiede direttamente o indirettamente almeno il 10% del capitale della società che eroga i dividendi.

(84) È prevista l'esenzione qualora a) il debitore degli interessi è il Governo di uno Stato contraente o un suo ente locale; o b) gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato contraente o ad un suo ente locale; o c) gli interessi sono pagati ad altri enti o organismi (compresi gli istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti da essi concessi in applicazione di accordi conclusi tra i Governi degli Stati contraenti.

(85) È prevista la ritenuta del 5% qualora il beneficiario effettivo possiede, direttamente o indirettamente, almeno il 75% della società distributrice.

(86) In Kuwait la legislazione interna non prevede l'applicazione di ritenute.

(87) È prevista la ritenuta del 5% se il percipiente è il beneficiario effettivo ed è una società (non di persone) che detiene direttamente almeno il 10% del capitale della società che distribuisce; il 15% dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.

I dividendi erogati sono esenti da ritenute alle condizioni previste dalla Direttiva madre-figlia n. 90/435/CEE o alle condizioni più favorevoli previste da disposizioni interne.

(88) Possono essere soggetti al pagamento ad imposta anche nello Stato di dal quale provengono in misura non eccedente il 10%. È prevista, altresì, l'esenzione per gli interessi pagati a) al governo dell'altro Stato contraente, ad un suo ente locale o alla sua banca centrale o ad un istituto finanziario interamente posseduto da un Governo; b) ad un residente in uno stato eserciti nell'altro dal quale provengono gli interessi un'attività per mezzo di una stabile organizzazione ovvero un lavoro autonomo per mezzo di una base fissa.

(89) È prevista la ritenuta del 5% sui canoni all'uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche; il 10% per l'ammontare lordo dei canoni in tutti gli altri casi.

(90) È prevista l'aliquota del 5% se il beneficiario è una società, diversa da una società di persone, che detiene direttamente almeno il 10% del capitale della società distributrice dei dividendi. I dividendi erogati sono esenti da ritenute alle condizioni previste dalla Direttiva 90/435/CEE o alle condizioni più favorevoli previste da disposizioni interne.

(91) È prevista l'esenzione per gli interessi provenienti da uno degli Stati contraenti, ricavati dal Governo dell'altro Stato contraente che ne è il beneficiario effettivo, comprese le sue suddivisioni interamente di proprietà di un Governo, o gli interessi provenienti da finanziamenti nanzari interamente di proprietà di un Governo, o gli interessi provenienti da finanziamenti garantiti da tale Governo. Gli interessi sono soggetti a ritenuta secondo la disciplina transitoria prevista dalla Direttiva 2003/49/CE e dalla Direttiva di modifica 2004/76/CE (ritenuta del 10% fino al 31.12.2007 e del 5% fino al 31.12.2009).

(92) È prevista la ritenuta del 5% sui canoni corrisposti per l'uso di attrezzature industriali, commerciali e scientifiche. I canoni sono soggetti a ritenuta secondo la disciplina transitoria prevista dalla Direttiva 2003/49/CE e dalla Direttiva di modifica 2004/76/CE (ritenuta del 10% fino al 31.12.2009).

Tavola 4 - Trattati in vigore (segue)

Trattato Italia/	Data della firma	Provvedimento di ratifica	Entrata in vigore	Italia «erogante»			Italia «percipiente»		
				dividendi (ritenuta %)	interessi (ritenuta %)	royalty (ritenuta %)	dividendi (ritenuta %)	interessi (ritenuta %)	royalty (ritenuta %)
Lussemburgo	Lussemburgo 03.06.1981	Legge 14.08.1982, n. 747 (G.U. 14.10.1982, n. 284, s.o.)	04.02.1983 (G.U. 19.03.1983, n. 77)	15 (93)	10 (94)	10 (96)	15 (93)	10 (94) (95)	10 (96)
Macedonia	Roma 20.12.1996	Legge 19.10.1999, n. 428 (G.U. 18.11.1999, n. 201/L, s.o.)	08.06.2000 (G.U. 07.07.2000, n. 157)	5/15 (97)	0/10 (98)	0	5/15 (97)	0/10 (98)	0
Malaysia	Kuala Lumpur 28.01.1984	Legge 14.10.1985, n. 607 (G.U. 07.11.1985, n. 262, s.o.)	18.04.1986 (G.U. 13.05.1986, n. 109)	10	0/15 (99)	15	0	0/15 (99)	0/15 (100)
Malta	La Valletta 16.07.1981	Legge 02.05.1983, n. 304 (G.U. 27.06.1983, n. 174, s.o.)	08.05.1985 (G.U. 24.05.1985, n. 121)	15 (101)	0/10 (102)	0/10 (103)	15 (101) (102)	0/10 (102) (104)	0/10 (102) (104)
Marocco	Rabat 07.06.1972	Legge 05.08.1981, n. 504 (G.U. 11.09.1981, n. 250, s.o.)	10.03.1983 (G.U. 21.04.1983, n. 109)	10/15 (105)	0/10 (106)	5/10 (107)	10/15 (105) (108)	0/10 (106)	5/10 (107)
Mauritius	Port Luis 09.03.1990	Legge 14.12.1994, n. 712 (G.U. 27.12.1994, n. 170, s.o.)	28.04.1995 (G.U. 17.05.1995, n. 113)	5/15 (109)	0/12.5/27 (110)	15	5/15 (109) (111)	0/25 (110) (111)	15 (111)

(93) I dividendi erogati sono esenti da ritenuta alle condizioni previste dalla Direttiva 90/435/Cee o alle condizioni più favorevoli previste da disposizioni interne.

(94) È prevista l'esenzione qualora: a) il debitore degli interessi è il Governo dell'altro Stato contraente o un suo ente locale, o b) gli interessi sono stati pagati al Governo dell'altro Stato contraente o ad un suo ente locale o ad istituti od organismi (compresi gli istituti finanziari) che appartengono interamente a questo Stato contraente o a un suo ente locale, o c) gli interessi sono pagati ad altri istituti od organismi (compresi gli istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti da essi concessi in applicazione di accordi conclusi tra i Governi degli Stati contraenti. Gli interessi erogati sono esenti da ritenuta alle condizioni previste dalla Direttiva 2003/49/CE o alle condizioni più favorevoli previste da disposizioni interne.

(95) Per disposizione interna, in Lussemburgo gli interessi sono esenti da ritenuta.

(96) I canoni erogati sono esenti da ritenuta alle condizioni previste dalla Direttiva 2003/49/CE o alle condizioni più favorevoli previste da disposizioni interne.

(97) È prevista la ritenuta del 5% se il beneficiario è una società, diversa da società di persone, che detiene direttamente almeno il 25% del capitale della società distributrice dei dividendi.

(98) È prevista l'esenzione qualora a) il debitore degli interessi è il Governo di uno Stato contraente o un suo ente locale; b) gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato contraente o ad un suo ente locale o ad ente od organismo (compresi gli istituti finanziari) interamente di proprietà di questo Stato contraente o di un suo ente locale; o c) gli interessi sono pagati ad altri enti od organismi (compresi gli istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti da essi concessi nel quadro di accordi conclusi tra i Governi degli Stati contraenti.

(99) È prevista l'esenzione qualora gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato contraente o ad un suo ente locale o ad un ente od organismo (compresi gli istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti fatti in applicazione di un accordo concluso tra i Governi degli Stati contraenti.

(100) È prevista l'esenzione in relazione ai canoni autorizzati di natura industriale.

(101) I dividendi erogati sono esenti da ritenuta alle condizioni previste dalla Direttiva 90/435/Cee o alle condizioni più favorevoli previste da disposizioni interne.

(102) È prevista l'esenzione qualora: a) il debitore degli interessi è il Governo di uno Stato contraente o un suo ente locale; o b) gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato contraente o ad un suo ente locale o ad un ente od organismo (compresi gli istituti finanziari) interamente di proprietà di questo Stato contraente o di un suo ente locale; o c) gli interessi sono

no pagati ad altri enti od organismi (compresi gli istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti dagli stessi concessi in applicazione di accordi conclusi tra i Governi degli Stati contraenti. Gli interessi erogati sono esenti da ritenuta alle condizioni previste dalla Direttiva 2003/49/CE o alle condizioni più favorevoli previste da disposizioni interne.

(103) È prevista l'esenzione in relazione ai canoni corrisposti per l'uso o la concessione in uso di diritti d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, pellicole cinematografiche o registrazioni per trasmissioni televisive o radiofoniche. I canoni erogati sono esenti da ritenuta alle condizioni previste dalla Direttiva 2003/49/CE o alle condizioni più favorevoli previste da disposizioni interne.

(104) Per disposizione interna, a Malta i dividendi, gli interessi e i canoni non sono soggetti a ritenuta.

(105) Si applica l'aliquota del 10% se il beneficiario dei dividendi è una società (escluse le società di persone) che possiede direttamente almeno il 25% del capitale della società che paga i dividendi.

(106) È prevista l'esenzione qualora: a) se il debitore degli interessi è il Governo di uno Stato contraente o un suo ente locale; o b) se gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato contraente o ad un suo ente locale o ad un ente od organismo (compresi gli istituti finanziari) interamente di proprietà di questo Stato contraente o di un suo ente locale; o c) se gli interessi sono pagati ad altri enti od organismi (compresi gli istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti da essi concessi nel quadro di accordi conclusi tra i Governi degli Stati contraenti.

(107) È prevista la ritenuta del 5% se i canoni sono corrisposti per l'uso o la concessione in uso di diritti d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, escluse le pellicole cinematografiche o televisive.

(108) Per disposizione interna, la ritenuta applicabile sui dividendi in Marocco è del 10%.

(109) È prevista la ritenuta del 5% se il beneficiario dei dividendi è una società (escluse le società di persone) che possiede direttamente almeno il 25% del capitale della società che paga i dividendi.

(110) È prevista l'esenzione qualora gli interessi sono pagati all'altro Stato contraente, a un ente pubblico o ad un istituto bancario o finanziario. Negli altri casi la ritenuta è quella applicabile sulla base delle disposizioni interne.

(111) In Mauritius la legislazione interna non prevede ritenute. Per disposizioni interne, i dividendi sono esenti da ritenuta. Sono altresì esenti i canoni e gli interessi pagati dalle *Offshore Companies*.

Tavola 4 - Trattati in vigore (segue)

Trattato Italia/	Data della firma	Provvedimento di ratifica	Entrata in vigore	Italia «erogante»			Italia «percipiente»		
				dividendi (ritenuta %)	interessi (ritenuta %)	royalty (ritenuta %)	dividendi (ritenuta %)	interessi (ritenuta %)	royalty (ritenuta %)
Messico	Roma 08.07.1991	Legge 14.12.1994, n. 710 (G.U. 27.12.1994, n. 170, s.o.)	12.03.1995 (G.U. 28.02.1995, n. 49)	15	0/15 (112)	0/15 (113)	15 (114)	0/15 (115)	0/15 (113)
Mozambico	Maputo 04.12.1998	Legge 23.04.2003, n. 110 (G.U. 21.05.2003, n. 116, s.o. n. 80/L)	06.08.2004 (G.U. 02.09.2004, n. 206)	15	0/10 (116)	10	15	0/10 (115)	10
Norvegia	Roma 17.06.1985	Legge 02.03.1987, n. 108 (G.U. 25.03.1987, n. 70, s.o.)	25.05.1987 (G.U. 01.07.1987, n. 151)	15	0/15 (117)	5	15	0/15 (117)	5 (115)
Nuova Zelanda	Roma 06.12.1979	Legge 10.07.1982, n. 566 (G.U. 16.08.1982, n. 224, s.o.)	23.03.1983 (G.U. 28.05.1983, n. 145)	15	0/10 (119)	10	15	0/10 (119)	10
Oman	Muscat 06.05.1998	Legge 11.03.2002, n. 50 (G.U. 08.04.2002, n. 68/L, s.o.)	22.10.2002 (G.U. 05.06.2003, n. 128)	5/10 (120)	5 (121)	10 (122)	5/10 (120)	5 (121)	10 (122)
Paesi Bassi	L'Aja 08.05.1990	Legge 26.07.1993, n. 305 (G.U. 19.08.1993, n. 194, s.o.)	03.10.1993 (G.U. 25.09.1993, n. 226)	5/10/15 (123) (124)	0/10 (125)	5 (127)	5/10/15 (123) (124)	0/10 (125) (126)	5 (127)

(112) È prevista l'esenzione qualora: a) il beneficiario sia uno degli Stati contraenti, una delle sue suddivisioni politiche o amministrative o uno dei suoi enti locali; b) gli interessi siano pagati da una delle persone menzionate nel precedente punto a); c) gli interessi siano pagati in relazione a prestiti con scadenza a tre o più anni, concessi o garantiti da organismi di finanziamento o di garanzia di carattere pubblico, le cui finalità siano la promozione delle esportazioni mediante la concessione di crediti o garanzie a condizioni preferenziali.

(113) È prevista l'esenzione in relazione ai canoni a titolo di diritto d'autore e alle altre remunerazioni analoghe relative alla produzione o riproduzione di un'opera letteraria, drammatica, musicale o artistica (fatta eccezione per i canoni relativi a pellicole, pellicole cinematografiche, videocassette, nastri magnetici o altri mezzi di registrazione per trasmissioni radiofoniche o televisive) provenienti da uno Stato contraente e pagate ad un residente dell'altro Stato contraente, assoggettato ad imposizione in ragione di tali canoni.

(114) Per disposizione interna, in Messico i dividendi sono esenti da ritenuta.

(115) La convenzione prevede la clausola della nazione più favorita in base alla quale, qualora il Messico concluda una convenzione con un paese membro della UE in cui sia prevista una ritenuta sugli interessi inferiore a quella prevista con l'Italia, l'aliquota applicabile è quella ridotta fermo restando che non può mai essere inferiore al 10%.

(116) È prevista l'esenzione qualora: a) il debitore degli interessi è il Governo di uno Stato contraente o un suo ente locale; o b) gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato contraente o ad un suo ente locale o ad un ente od organismo (compresi gli istituti finanziari) interamente di proprietà di questo Stato contraente o di un suo ente locale; o c) gli interessi sono pagati ad altri enti od organismi (compresi gli istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti, dagli stessi concessi nel quadro di accordi conclusi tra i Governi degli Stati contraenti.

(117) È prevista l'esenzione qualora: a) il debitore degli interessi è il Governo di uno Stato contraente o un suo ente locale; o b) gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato contraente o ad un suo ente locale o ad un ente od organismo (compresi gli istituti finanziari) interamente di proprietà di questo Stato contraente o di un suo ente locale; o c) gli interessi sono pagati ad altri enti od organismi (compresi gli istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti dagli stessi concessi in applicazione di accordi conclusi tra i Governi degli Stati contraenti.

(118) Per disposizione interna, in Norvegia gli interessi e i canoni sono esenti da ritenuta.

(119) È prevista l'esenzione qualora: a) il debitore degli interessi è il Governo di uno Stato contraente o un suo ente locale; o b) gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato contraente o ad un suo ente locale o ad un ente od organismo (compresi gli istituti finanziari) interamente di proprietà di questo Stato contraente o di un suo ente locale; o c) gli interessi sono pagati ad altri enti od organismi (compresi istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti da essi concessi in applicazione di accordi conclusi tra il Governo degli Stati contraenti.

(120) È prevista la ritenuta del 5% se il beneficiario dei dividendi è una società (escluse le società di persone) che possiede direttamente almeno il 15% del capitale della società che paga i dividendi.

(121) È prevista l'esenzione qualora: a) il debitore degli interessi è il Governo di uno Stato contraente o un suo ente locale; o b) gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato contraente o ad un suo ente locale o ad un ente od organismo (compresi gli istituti finanziari) interamente di proprietà di questo Stato contraente o di un suo ente locale; o c) gli interessi sono pagati ad altri enti od organismi (compresi gli istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti dagli stessi concessi in applicazione di accordi conclusi tra i Governi degli Stati contraenti.

(122) La ritenuta si applica anche ai «compensi per servizi tecnici», definiti come compensi di qualsiasi natura, diversi dai pagamenti effettuati, a favore di un proprio lavoratore dipendente, corrisposti a una persona in relazione a qualsiasi servizio di natura gestionale, tecnica o di consulenza svolto nello Stato contraente di cui è residente il soggetto che corrisponde il compenso.

(123) È prevista la ritenuta del 5% se il beneficiario effettivo è una società che ha detenuto oltre il 50% delle azioni con diritto di voto della società che paga i dividendi durante un periodo di 12 mesi precedenti la data della delibera di distribuzione dei dividendi; è prevista la ritenuta del 10% se il beneficiario effettivo è una società che non ha diritto all'aliquota del 5%, ma che ha detenuto il 10% o più delle azioni con diritto di voto della società che paga i dividendi durante un periodo di 12 mesi precedenti la data della delibera di distribuzione dei dividendi.

(124) I dividendi erogati sono esenti da ritenuta alle condizioni previste dalla Direttiva 90/435/CEE o alle condizioni più favorevoli previste da disposizioni interne.

(125) È prevista l'esenzione qualora: a) il debitore degli interessi è il Governo di uno Stato, una sua suddivisione politica o amministrativa od un suo ente locale, o b) gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato, ad una sua suddivisione politica o amministrativa o ad un suo ente locale o ad enti od organismi (compresi gli istituti finanziari) appartenenti interamente a questo Stato, a una sua suddivisione politica o amministrativa, o a un suo ente locale, o c) gli interessi sono pagati ad altri istituti od organismi (compresi gli istituti finanziari) a motivo di finanziamenti da essi concessi nel quadro di accordi conclusi tra i Governi degli Stati. Gli interessi sono esenti da ritenuta alle condizioni previste dalla Direttiva 2003/49/CE o alle condizioni più favorevoli previste da disposizioni interne.

(126) Per disposizione interna, nei Paesi Bassi gli interessi sono esenti da ritenuta.

(127) Per disposizione interna, nei Paesi Bassi i canoni sono esenti da ritenuta. I canoni erogati sono esenti da ritenuta alle condizioni previste dalla Direttiva 2003/49/CE o alle condizioni più favorevoli previste da disposizioni interne.

Tavola 4 - Trattati in vigore (segue)

Trattato Italia/	Data della firma	Provvedimento di ratifica	Entrata in vigore	Italia «erogante»			Italia «percipiente»		
				dividendi (ritenuta %)	interessi (ritenuta %)	royalty (ritenuta %)	dividendi (ritenuta %)	interessi (ritenuta %)	royalty (ritenuta %)
Pakistan	Roma 22.06.1984	Legge 28.08.1989, n. 313 (G.U. 05.09.1989, n. 207, s.o.)	27.02.1992 (G.U. 16.05.1992, n. 113)	15/25 (128)	0/30 (129) (130)	30 (130)	15/25 (128) (130)	0/30 (129) (130)	30 (130)
Polonia	Roma 21.06.1985	Legge 21.02.1989, n. 97 (G.U. 20.03.1989, n. 66, s.o.)	26.09.1989 (G.U. 06.10.1989, n. 234)	10 (131)	0/10 (132)	10 (133)	10 (131)	0/10 (132)	10 (133)
Portogallo	Roma 14.05.1980	Legge 10.07.1982, n. 562 (G.U. 16.08.1982, n. 224, s.o.)	15.01.1983 (G.U. 07.02.1983, n. 36)	15 (134)	0/15 (135)	12 (136)	15 (134)	0/15 (135)	12 (136)
Regno Unito	Pallanza 21.10.1988	Legge 05.11.1990, n. 329 (G.U. 15.11.1990, n. 267, s.o.)	31.12.1990 (G.U. 24.01.1991, n. 20)	5/15 (137) (138)	0/10 (139)	8 (140)	5/15 (137) (138)	0/10 (139)	8 (140)
Romania	Bucarest 14.01.1977	Legge 18.10.1978, n. 680 (G.U. 08.11.1978, n. 312, s.o.)	06.02.1979 (G.U. 05.03.1979, n. 63)	10	0/10 (141)	10	10	0/10 (141)	10
Russia	Roma 09.04.1996	Legge 09.10.1997, n. 370 (G.U. 30.10.1997, n. 224/L, s.o.)	30.11.1998 (G.U. 30.01.1999, n. 24)	5/10 (142)	10	0	5/10 (142)	10	0

(128) È prevista la ritenuta del 15% se la società beneficiaria detiene direttamente almeno il 25% del capitale della società che paga i dividendi e quest'ultima esercita un'attività industriale.

(129) È prevista l'esenzione qualora: a) il debitore degli interessi è il Governo di uno Stato contraente; o b) gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato contraente o ad enti od organismi (compresi gli istituti finanziari) totalmente posseduti dall'altro Stato contraente.

(130) La Convenzione contiene una clausola in virtù della quale qualora il Pakistan dovesse concordare un'aliquota inferiore sui interessi e canoni corrisposti ad uno Stato membro dell'OCSE, tale aliquota dovrebbe parimenti applicarsi ai residenti italiani.

Per disposizione interna, in Italia gli interessi e i canoni sono soggetti a una ritenuta più bassa (rispettivamente 12,5/27% per gli interessi e 22,5% per i canoni). Per disposizione interna, in Pakistan i dividendi e i canoni sono soggetti a una ritenuta più bassa (15%). In taluni casi anche gli interessi sono soggetti ad una ritenuta più bassa (10%).

(131) I dividendi erogati sono esenti da ritenuta alle condizioni previste dalla Direttiva 90/435/CEE o alle condizioni più favorevoli previste da disposizioni interne.

(132) È prevista l'esenzione qualora a) il debitore degli interessi è il Governo di uno Stato contraente o un suo ente locale; o b) gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato contraente o ad un suo ente locale od a qualsiasi organismo (compresi gli istituti finanziari) interamente di proprietà di questo Stato contraente o di un suo ente locale; c) gli interessi sono pagati a qualsiasi altro organismo, (compresi gli istituti finanziari) in relazione a prestiti concessi in applicazione di un accordo concluso tra i Governi degli Stati contraenti. Gli interessi sono soggetti a ritenuta secondo la disciplina transitoria prevista dalla Direttiva 2003/49/CE e dalla Direttiva di modifica 2004/76/CE (ritenuta del 10% fino al 31.12.2011).

(133) I canoni sono soggetti a ritenuta secondo la disciplina transitoria prevista dalla Direttiva 2003/49/CE e dalla Direttiva di modifica 2004/76/CE (ritenuta del 10% fino al 31.12.2011).

(134) I dividendi erogati sono esenti da ritenuta alle condizioni previste dalla Direttiva 90/435/CEE o alle condizioni più favorevoli previste da disposizioni interne.

(135) È prevista l'esenzione qualora a) il debitore degli interessi è il Governo di uno Stato contraente od un suo ente locale; o b) gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato contraente o ad un suo ente locale o ad un ente od organismo (compresi gli istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti da essi concessi nel quadro di accordi conclusi tra i Governi degli Stati contraenti. Gli interessi erogati sono soggetti ad imposta secondo le norme transitorie previste dalla Direttiva 2003/49/CE (ritenuta del 10% fino al 31.12.2007 e del 5% fino al 31.12.2011).

(136) I canoni erogati sono soggetti ad imposta secondo le norme transitorie previste dalla Direttiva 2003/49/CE (ritenuta del 10% fino al 31.12.2007 e del 5% fino al 31.12.2011).

(137) È prevista la ritenuta del 5% se l'effettivo beneficiario è una società che detiene (direttamente o indirettamente) almeno il 10% del potere di voto della società erogante.

(138) I dividendi erogati sono esenti da ritenuta alle condizioni previste dalla Direttiva 90/435/CEE o alle condizioni più favorevoli previste da disposizioni interne. Per disposizione interna, nel Regno Unito i dividendi non sono soggetti a ritenuta.

(139) È prevista l'esenzione qualora gli interessi siano pagati a) in relazione alla vendita a credito di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche; o b) in relazione alla vendita a credito di merci consegnate da un'impresa ad un'altra impresa. Inoltre, è prevista l'esenzione qualora a) il debitore degli interessi è l'altro Stato contraente o una delle sue suddivisioni politiche o amministrative o uno dei suoi enti locali (per quanto riguarda l'Italia) o uno dei suoi enti locali o organizzazioni o istituzioni del Governo o di un ente locale (per quanto riguarda il Regno Unito); o b) gli interessi sono pagati in dipendenza di un prestito contratto, garantito o assicurato dall'altro Stato contraente, compresa la Società di Assicurazione ai Crediti per l'Esportazione, o da una delle sue suddivisioni politiche o amministrative o da uno dei suoi enti locali (per quanto riguarda l'Italia) o da uno dei suoi enti locali o dal Dipartimento del Regno Unito di Garanzia dei Crediti all'Esportazione (Export Credits Guarantee Department) per quanto riguarda il Regno Unito) o da una pubblica istituzione del secondo Stato contraente. Gli interessi erogati sono esenti da ritenuta alle condizioni previste dalla Direttiva 2003/49/CE o alle condizioni più favorevoli previste da disposizioni interne.

(140) I canoni erogati sono esenti da ritenuta alle condizioni previste dalla Direttiva 2003/49/CE o alle condizioni più favorevoli previste da disposizioni interne.

(141) È prevista l'esenzione qualora: a) il debitore degli interessi è il Governo di uno Stato contraente o un suo ente locale; o b) gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato contraente o ad un suo ente locale o ad un ente od organismo (compresi gli istituti finanziari) interamente di proprietà di questo Stato contraente o di un suo ente locale; o c) gli interessi sono pagati ad altri enti od organismi (compresi gli istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti degli stessi concessi in applicazione di accordi conclusi tra i Governi degli Stati contraenti.

(142) È prevista la ritenuta del 5% se il beneficiario è una società, diversa da società di persone, che detiene direttamente almeno il 10% del capitale della società distributrice dei dividendi (la quota deve essere pari almeno a 100.000 dollari statunitensi o l'equivalente di tale somma in altra valuta).

Tavola 4 - Trattati in vigore (segue)

Trattato Italia/	Data della firma	Provvedimento di ratifica	Entrata in vigore	Italia «erogante»			Italia «percipiente»		
				dividendi (ritenuta %)	interessi (ritenuta %)	royalty (ritenuta %)	dividendi (ritenuta %)	interessi (ritenuta %)	royalty (ritenuta %)
Senegal	Roma 20.07.1998	Legge 20.12.2000, n. 417 (G.U. 19.01.2001, n. 11/L, s.o.)	24.10.2001 (G.U. 14.12.2001, n. 290)	15	0/15 (143)	15	15 (144)	0/15 (143)	15
Singapore	Singapore 29.01.1977	Legge 26.07.1978, n. 575 (G.U. 27.09.1978, n. 270, s.o.)	12.01.1979 (G.U. 17.02.1979, n. 48)	10	0/12,5 (145)	15/20 (146)	10 (147)	0/12,5 (145)	15/20 (146)
Siria	Damasco 23.11.2000	Legge 28.04.2004, n. 130 (G.U. 25.05.2004, n. 121)	15.01.2007 (G.U. 07.02.2007, n. 31)	5/10 (148)	0/10 (149)	18	5/10 (148)	0/10 (149)	18
Spagna	Roma 08.09.1977	Legge 29.09.1980, n. 663 (G.U. 23.10.1980, n. 292, s.o.)	24.11.1980 (G.U. 17.01.1981, n. 16)	15 (150)	0/12 (151)	4/8 (152)	15 (150)	0/12 (151)	4/8 (152)
Sri Lanka	Colombo 28.03.1984	Legge 28.08.1989, n. 314 (G.U. 05.09.1989, n. 207, s.o.)	09.05.1991 (G.U. 23.05.1991, n. 119)	15	0/10 (153)	10/15 (154)	15	0/10 (153)	10/15 (154)
Stati Uniti	Roma 17.04.1984	Legge 11.12.1985, n. 763 (G.U. 27.12.1985, n. 303, s.o.)	30.12.1985 (G.U. 08.02.1986, n. 32)	5/10/15 (155)	0/15 (156)	5/7/8/10 (157)	5/10/15 (155)	0/15 (156)	5/7/8/10 (154)

(143) È prevista l'esenzione qualora: (a) il debitore degli interessi e il Governo di uno Stato contraente o uno dei suoi enti locali, oppure (b) gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato contraente o ad uno dei suoi enti locali o ad enti o organismi (compresi gli istituti finanziari) interamente di proprietà di questo Stato contraente o ad uno dei suoi enti locali; oppure (c) gli interessi sono pagati ad altri enti od organismi (ivi compresi gli istituti finanziari) in ragione dei finanziamenti da essi concessi nel quadro di accordi conclusi tra i Governi degli Stati contraenti.

(144) Per disposizione interna, in Senegal sui dividendi si applica una ritenuta del 10%.

(145) È prevista l'esenzione qualora gli interessi stessi siano pagati al Governo dell'altro Stato contraente o ad un ente locale o ad un ente o organismo (compresi gli istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti concessi in applicazione di accordi conclusi tra i Governi degli Stati contraenti.

(146) È prevista la ritenuta del 15% sui canoni relativi a compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su opere scientifiche, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonché per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche, o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale o scientifico; è prevista la ritenuta del 20% sui canoni relativi a compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto di autore su opere letterarie o artistiche, comprese le pellicole cinematografiche o le registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive.

(147) Per disposizione interna, a Singapore i dividendi sono esenti da ritenuta.

(148) È prevista l'aliquota del 5% dell'ammontare lordo dei dividendi qualora l'effettivo beneficiario sia una società che ha posseduto almeno il 25% del capitale della società che paga i dividendi.

(149) È prevista l'esenzione per gli interessi se: a) il percipiente è uno Stato contraente, un suo ente locale, o un ente che svolge pubbliche funzioni, inclusa la Banca Centrale di detto Stato; o gli interessi sono pagati da uno Stato contraente o da un suo ente locale, o da un qualsiasi altro ente che svolge pubbliche funzioni; b) gli interessi sono pagati ad un residente di uno Stato contraente in virtù di un prestito concesso, garantito o assicurato, da detto Stato contraente o da altra persona che agisca per conto di esso; c) gli interessi sono pagati in dipendenza della vendita a credito di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche, o in dipendenza della vendita a credito di beni o della prestazione di servizi da un'impresa ad un'altra impresa; o d) gli interessi sono pagati in dipendenza di finanziamenti di qualunque tipo concessi da una banca.

(150) I dividendi erogati sono esenti da ritenuta alle condizioni previste dalla Direttiva 90/435/CEE o alle condizioni più favorevoli previste da disposizioni interne.

(151) È prevista l'esenzione qualora a) il debitore degli interessi è il Governo dell'altro Stato contraente o un suo ente locale; o b) gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato contraente o ad un suo ente locale o ad un ente od organismo (compresi gli istituti finanziari) in-

teramente di proprietà di questo Stato contraente o di un suo ente locale; o c) gli interessi sono pagati ad altri enti od organismi (compresi gli istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti da essi concessi nel quadro di accordi conclusi tra i Governi degli Stati contraenti. Gli interessi erogati sono esenti da ritenuta alle condizioni previste dalla Direttiva 2003/49/CE o alle condizioni più favorevoli previste da disposizioni interne.

(152) È prevista la ritenuta del 4% sulle remunerazioni di qualsiasi natura pagate per l'uso o la concessione in uso di diritti d'autore su un'opera letteraria, drammatica, musicale o artistica. I canoni erogati sono soggetti ad imposta secondo le norme transitorie previste dalla Direttiva 2003/49/CE (ritenuta del 10% fino al 31.12.2009).

(153) È prevista l'esenzione qualora a) il debitore degli interessi è il Governo dell'altro Stato contraente o un suo ente locale; o b) gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato contraente o ad un suo ente locale o ad un ente od organismo (compresi gli istituti finanziari) interamente di proprietà di questo Stato contraente o di un suo ente locale; o c) gli interessi sono pagati ad altri enti od organismi (compresi gli istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti da essi concessi nel quadro di accordi conclusi tra i Governi degli Stati contraenti.

(154) È prevista la ritenuta del 10% sui compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di diritti d'autore su opere letterarie o artistiche, comprese le pellicole cinematografiche o le registrazioni radiofoniche o televisive.

(155) È prevista la ritenuta del 5% se il beneficiario effettivo è una società che ha posseduto più del 50% delle azioni con diritto di voto della società che paga i dividendi per un periodo di dodici mesi avente termine alla data della delibera di distribuzione dei dividendi; è prevista la ritenuta del 10% se il beneficiario effettivo è una società che, pur non possedendo i requisiti appena indicati, ha posseduto almeno il 10% delle azioni con diritto di voto della società che paga i dividendi per un periodo di dodici mesi avente termine alla data della delibera di distribuzione dei dividendi; a condizione che non oltre il 25% del reddito lordo della società che paga i dividendi provenga da interessi e dividendi (diversi dagli interessi derivanti dall'esercizio di attività bancarie o finanziarie e dagli interessi o dividendi ricevuti da società sussidiarie).

(156) È prevista l'esenzione per gli interessi ricevuti in qualità di beneficiario effettivo da: a) uno Stato contraente od un ente interamente di proprietà di uno Stato; o b) un residente di uno Stato contraente per prestiti garantiti od assicurati da uno Stato contraente o da un ente interamente di proprietà di uno Stato sono esenti da imposizione nell'altro Stato contraente.

(157) È prevista la ritenuta del 5% sui canoni relativi a compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di diritti d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche; è prevista la ritenuta del 7% nel caso di canoni relativi a beni mobili materiali; è prevista la ritenuta dell'8% sui compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di pellicole cinematografiche o di pellicole, nastri magnetici o altri mezzi di registrazione per trasmissioni radiofoniche o televisive.

Tavola 4 - Trattati in vigore (segue)

Trattato Italia/	Data della firma	Provvedimento di ratifica	Entrata in vigore	Italia «erogante»			Italia «percipiente»		
				dividendi (ritenuta %)	interessi (ritenuta %)	royalty (ritenuta %)	dividendi (ritenuta %)	interessi (ritenuta %)	royalty (ritenuta %)
Sud Africa	Roma 16.11.1995	Legge 15.12.1998, n. 473 (G.U. 11.01.1999, n. 7/L)	02.03.1999 (G.U. 08.04.1999, n. 81)	5/15 (158)	0/10 (159)	6	5/15 (158) (160)	0/10 (159) (161)	6
Svezia	Roma 06.03.1980	Legge 04.06.1982, n. 439 (G.U. 15.07.1982, n. 193, s.o.)	05.07.1983 (G.U. 02.09.1983, n. 241)	10/15 (162) (163)	0/15 (164)	5 (165)	10/15 (162) (163)	0/15 (164)	5 (165)
Svizzera	Roma 09.03.1976	Legge 23.12.1978, n. 943 (G.U. 12.02.1979, n. 42)	27.03.1979 (G.U. 24.04.1979, n. 113)	15	12,5	5	15	12,5	5 (166)
Tanzania	Dar Es Salam 07.03.1973	Legge 07.10.1981, n. 667 (G.U. 25.11.1981, n. 324)	06.05.1983 (G.U. 14.04.1984, n. 105)	10	12,25	15	10	12,25	15
Thailandia	Bangkok 22.12.1977	Legge 02.04.1980, n. 202 (G.U. 31.05.1980, n. 148)	31.05.1980 (G.U. 08.07.1980, n. 185)	15/20 (167)	0/10 (168)	5/15 (169)	15/20 (170)	0/10 (168)	5/15 (169)
Trinidad & Tobago	Port of Spain 26.03.1971	Legge 20.03.1973, n. 167 (G.U. 07.05.1973, n. 116)	19.04.1974 (G.U. 04.06.1974, n. 144)	10/20 (171)	0/10 (172)	0/5 (173)	10/20 (171) (174)	0/10 (172)	0/5 (173)
Tunisia	Tunisi 16.05.1979	Legge 25.05.1981, n. 388 (G.U. 24.07.1981, n. 202, s.o.)	17.09.1981 (G.U. 22.10.1981, n. 291)	15	0/12 (175)	5/12/16 (176)	15 (177)	0/12 (175)	5/12/16 (176)
Turchia	Ankara 27.07.1990	Legge 07.06.1993, n. 195 (G.U. 18.06.1993, n. 141, s.o.)	01.12.1993 (G.U. 02.11.1993, n. 257)	15	15	10	15	15	10

(158) È prevista la ritenuta del 5% qualora il beneficiario dei dividendi sia una società che ha posseduto almeno il 25% del capitale della società distributrice per dodici mesi antecedenti la delibera di distribuzione dei dividendi.

(159) È prevista l'esenzione qualora a) il debitore degli interessi è il Governo dell'altro Stato contraente o un suo ente locale; o b) gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato contraente o ad un suo ente locale o ad un ente od organismo (compresi gli istituti finanziari) interamente di proprietà di questo Stato contraente o di un suo ente locale; o c) gli interessi sono pagati ad altri enti od organismi (compresi gli istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti da essi concessi nel quadro di accordi conclusi tra i Governi degli Stati contraenti.

(160) Per disposizione interna, in Sud Africa i dividendi sono esenti da ritenuta.

(161) Per disposizione interna, in Sud Africa gli interessi sono esenti da ritenuta qualora siano corrisposti a società non residenti che non svolgono attività in Sud Africa.

(162) È prevista la ritenuta del 10% se il beneficiario è una società (escluse le società di persone) che detiene almeno il 51% del capitale della società erogante.

(163) I dividendi erogati sono esenti da ritenuta alle condizioni previste dalla Direttiva 90/435/CEE o alle condizioni più favorevoli previste da disposizioni interne.

(164) È prevista l'esenzione qualora a) il debitore degli interessi è il Governo dell'altro Stato contraente o un suo ente locale; o b) gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato contraente o ad un suo ente locale o ad un ente od organismo (compresi gli istituti finanziari) interamente di proprietà di questo Stato contraente o di un suo ente locale; o c) gli interessi sono pagati ad altri enti od organismi (compresi gli istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti da essi concessi nel quadro di accordi conclusi tra i Governi degli Stati contraenti. Gli interessi erogati sono esenti da ritenuta alle condizioni previste dalla Direttiva 2003/49/CE o alle condizioni più favorevoli previste da disposizioni interne.

(165) I canoni erogati sono esenti da ritenuta alle condizioni previste dalla Direttiva 2003/49/CE o alle condizioni più favorevoli previste da disposizioni interne.

(166) Per disposizione interna, in Svizzera i canoni sono esenti da ritenuta.

(167) È prevista la ritenuta del 15% se il beneficiario dei dividendi è una società residente nella Thailandia che possiede almeno il 25% delle azioni con potere di voto della società che paga i dividendi.

(168) È prevista l'esenzione se gli interessi stessi sono ricevuti: a) dall'altro Stato contraente, da una sua suddivisione amministrativa o da un suo ente locale; o b) da un istituto finanziario interamente di proprietà dell'altro Stato, di una suddivisione amministrativa o di un suo ente locale; o c) da un residente dell'altro Stato contraente per obbligazioni emesse dal Governo del detto primo Stato.

(169) È prevista la ritenuta del 5% sui canoni pagati per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche.

(170) È prevista la ritenuta del 20% se la società che paga i dividendi esercita una attività industriale ed il beneficiario dei dividendi è una società residente dell'Italia che possiede almeno il 25% delle azioni con potere di voto della prima società.

(171) È prevista la ritenuta del 10% se il beneficiario è una società (escluse le società di persone) che possiede direttamente almeno il 25% del capitale della società che paga i dividendi.

(172) È prevista l'esenzione sugli interessi percepiti da un ente od organismo appartenenti per intero al Governo dell'altro Stato contraente sono esenti da imposta in detto primo Stato contraente.

(173) È prevista l'esenzione sui canoni per diritti d'autore e altri compensi simili per la produzione e riproduzione di opere letterarie, musicali o artistiche.

(174) Per disposizione interna, a Trinidad e Tobago la ritenuta massima applicabile sui dividendi è del 15%.

(175) È prevista l'esenzione se: a) il debitore degli interessi è il Governo di uno Stato contraente o un suo ente locale; o b) gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato contraente o ad un suo ente locale o ad un ente od organismo (compresi gli istituti finanziari) interamente di proprietà di questo Stato contraente o di un suo ente locale.

(176) È prevista la ritenuta del 5% sui canoni relativi a diritti d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche; è prevista la ritenuta del 16% sui canoni relativi a marchi di fabbrica o di commercio, a pellicole cinematografiche o televisive, ad attrezzature industriali, commerciali o scientifiche.

(177) Per disposizione interna, in Tunisia i dividendi non sono esenti da ritenuta.

Tavola 4 - Trattati in vigore (segue)

Trattato Italia/	Data della firma	Provvedimento di ratifica	Entrata in vigore	Italia «erogante»			Italia «percepiente»		
				dividendi (ritenuta %)	interessi (ritenuta %)	royalty (ritenuta %)	dividendi (ritenuta %)	interessi (ritenuta %)	royalty (ritenuta %)
Ucraina	Kiev 26.02.1997	Legge 11.07.2002, n. 169 (G.U. 07.08.2002, n. 164/L, s.o.)	25.02.2003 (G.U. 25.03.2003, n. 70)	5/15 (178)	0/10 (179)	7	5/15 (178)	0/10 (179)	7
Uganda	Kampala 06.10.2000	Legge 10.02.2005, n. 18 (G.U. 24.02.2005, n. 45, s.o.)	18.11.2005 (G.U. 21.01.2006, n. 17)	15	15 (180)	10	15	15 (180)	10
Ungheria	Budapest 16.05.1977	Legge 23.07.1980, n. 509 (G.U. 03.09.1980, n. 241, s.o.)	01.12.1980 (G.U. 19.01.1981, n. 17)	10 (181)	0 (182)	0 (183)	10 (181)	0 (182)	0 (183)
Unione Sovietica (181)	Roma 26.02.1985	Legge 19.07.1988, n. 311 (G.U. 04.08.1988, n. 182, s.o.)	30.07.1989 (G.U. 21.09.1989, n. 221)	15	0 (185)	0	15	0 (185)	0
Uzbekistan	Roma 21.11.2000	Legge 10.01.2004, n. 22 (G.U. 02.02.2004, n. 26, s.o.)	26.05.2004 (G.U. 02.02.2004, n. 26, s.o.)	10	0/5 (186)	5	10	0/5 (186)	5
Venezuela	Roma 05.06.1990	Legge 10.02.1992, n. 200 (G.U. 04.03.1992, n. 53, s.o.)	14.09.1993 (G.U. 15.10.1993, n. 243)	10	0/10 (187)	7/10 (188)	10	0/10 (187)	7/10 (188)
Vietnam	Hanoi 26.11.1996	Legge 15.12.1998, n. 474 (G.U. 11.01.99, n. 7/L)	22.02.1999 (G.U. 17.03.1999, n. 63)	5/10/15 (189)	0/10 (190)	7,5/10 (191)	5/10/15 (189)	0/10 (190)	7,5/10 (191)
Zambia	Lusaka 27.10.1972	Legge 27.04.1982, n. 286 (G.U. 27.05.1982, n. 144)	30.03.1990 (G.U. 19.04.1990, n. 91)	5/15 (192)	0/10 (193)	10	5/15 (192)	0/10 (193)	10

(178) Se la persona che percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario, la ritenuta applicata non può eccedere: a) il 5% dell'ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario è una società (non di persona) che detiene direttamente o indirettamente almeno il 20% del capitale della società che distribuisce i dividendi; b) il 15% dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.

(179) Gli interessi sono esenti da ritenuta se: a) il debitore degli interessi è il Governo, di detto Stato contraente o un suo ente locale; o b) gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato contraente o ad un suo ente locale o ad un ente od organismo (compresi gli istituti finanziari) interamente di proprietà di questo Stato contraente o di un suo ente locale; o c) gli interessi sono pagati ad altri enti od organismi (compresi gli istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti da essi concessi nel quadro di accordi conclusi tra i Governi degli Stati contraenti.

(180) Gli interessi sono esenti da ritenuta se: a) il debitore degli interessi è il Governo di detto Stato contraente o un suo ente locale; o b) gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato contraente o ad un suo ente locale o ad un ente od organismo (compresi gli istituti finanziari) interamente di proprietà di questo Stato contraente o di un suo ente locale; o c) gli interessi sono pagati ad altri enti od organismi (compresi gli istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti da essi concessi nel quadro di accordi conclusi tra i Governi degli Stati contraenti.

(181) I dividendi erogati sono esenti da ritenuta alle condizioni previste dalla direttiva 90/435/CEE o alle condizioni più favorevoli previste da disposizioni interne.

(182) Gli interessi erogati sono esenti da ritenuta alle condizioni previste dalla Direttiva 2003/49/CE o alle condizioni più favorevoli previste da disposizioni interne.

(183) I canoni erogati sono esenti da ritenuta alle condizioni previste dalla Direttiva 2003/49/CE o alle condizioni più favorevoli previste da disposizioni interne.

(184) La Convenzione è adottata da Ucraina e Bielorussia.

(185) È prevista l'esenzione per gli interessi su crediti e prestiti bancari e commerciali e per gli interessi su conti correnti e depositi effettuati presso banche e altri istituti di credito. Per gli altri interessi è applicabile la ritenuta prevista dalla legislazione nazionale.

(186) È prevista l'esenzione se: a) il debitore degli interessi è il Governo di uno Stato contraente o un suo ente locale; o b) gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato contraente o ad un suo ente locale o ad un ente od organismo (compresi gli istituti finanziari) interamente di proprietà di questo Stato contraente o di un suo ente locale; o c) gli interessi sono

pagati ad altri enti od organismi (compresi gli istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti da essi concessi nel quadro di accordi conclusi tra i Governi degli Stati contraenti.

(187) È prevista l'esenzione se: a) il debitore degli interessi è il Governo di uno Stato contraente o un suo ente locale; o b) gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato contraente o ad un suo ente locale o ad un ente od organismo (compresi gli istituti finanziari) interamente di proprietà di questo Stato contraente o di un suo ente locale; o c) gli interessi sono pagati ad altri enti od organismi (compresi gli istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti da essi concessi nel quadro di accordi conclusi tra i Governi degli Stati contraenti.

(188) È prevista la ritenuta del 7% sui canoni pagati per l'uso o la concessione in uso di diritti d'autore su un'opera letteraria, artistica o scientifica, ivi comprese le pellicole cinematografiche e le registrazioni per trasmissioni radiofoniche e televisive. L'aliquota inferiore non si applica ai canoni pagati per l'uso o la concessione in uso di registrazioni di suoni o immagini, diverse da quelle utilizzate per le trasmissioni radiofoniche e televisive.

(189) È prevista la ritenuta del 5% se il beneficiario è una società (non di persona) che detiene direttamente almeno il 70% del capitale della società che distribuisce i dividendi; l'aliquota del 10% si applica se il beneficiario è una società (non di persona) che detiene direttamente almeno il 25% e fino a un massimo del 70% del capitale della società che distribuisce i dividendi.

(190) È prevista l'esenzione se: a) il debitore degli interessi è il Governo di uno Stato contraente o un suo ente locale; o b) gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato contraente o ad un suo ente locale o ad un ente od organismo (compresi gli istituti finanziari) interamente di proprietà di questo Stato contraente o di un suo ente locale; o c) gli interessi sono pagati ad altri enti od organismi (compresi gli istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti da essi concessi nel quadro di accordi conclusi tra i Governi degli Stati contraenti.

(191) È prevista la ritenuta del 7,5% sui corrispettivi per servizi tecnici.

(192) È prevista la ritenuta del 5% se il beneficiario dei dividendi è una società (escluse le società di persone) che possiede direttamente almeno il 25% del capitale della società che distribuisce i dividendi.

(193) È prevista l'esenzione per gli interessi provenienti da uno degli Stati contraenti e pagati al Governo dell'altro Stato contraente o ad un suo ente locale o ad un ente od organismo (compresi gli istituti finanziari) interamente di proprietà di quello Stato o di un suo ente locale, sono esenti da imposta in detto primo Stato contraente.